



**DISCIPLINARE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLA VERIDICITÀ DELLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ
NELL'AMBITO DELLA CERTIFICAZIONE DELL'ORIGINE DELLE MERCI**

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

Con il presente documento si intende disciplinare l'attività dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ai fini del rilascio dei certificati di origine delle merci (nel prosieguo DSAN o dichiarazioni).

Possono usufruire della possibilità di presentare unicamente tali DSAN in luogo della documentazione giustificativa che ordinariamente deve accompagnare la richiesta del certificato d'origine, i seguenti soggetti:

- titolari dello status di AEO (Operatore Economico Autorizzato), riconosciuto dall'Amministrazione doganale;
- titolari dello status di Esportatore Autorizzato o Esportatore Registrato nel sistema REX (Sistema degli esportatori registrati);

previa presentazione di apposita richiesta, con specificazione della ragione che motiva la domanda di ricorso alla procedura semplificata di rilascio dei certificati di origine e indicazione della disponibilità di produrre la documentazione giustificativa ordinariamente prevista in caso di controllo a campione, nonché dell'impegno a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio l'eventuale sospensione/revoca dello Status di AEO o di Esportatore Autorizzato e l'eventuale cancellazione dal sistema Rex, astenendosi immediatamente dal richiedere certificati d'origine con la procedura semplificata.

I soggetti ammessi alla procedura semplificata sono tenuti a utilizzarla per tutti i certificati di cui richiedono il rilascio.

La Camera di Commercio si riserva di non ammettere alla procedura semplificata di cui sopra i soggetti con riferimento alle cui richieste di rilascio dei certificati d'origine siano emerse ripetute e significative irregolarità, incidenti sulla corretta identificazione dell'origine delle merci; in tali casi, la richiesta potrà essere ripresentata dal soggetto interessato solo decorsi almeno tre mesi senza che si siano ripetute le predette irregolarità.

I soggetti ammessi possono richiedere, in qualsiasi momento, di essere esclusi dalla procedura semplificata, via pec, qualora lo ritengano opportuno o siano cessati i presupposti che hanno motivato la richiesta di adesione.

Articolo 2 - Tempistica dei controlli

Il controllo a campione viene avviato con cadenza quadrimestrale nei mesi di maggio, settembre e gennaio sulle DSAN pervenute nel quadrimestre precedente.

Annualmente, nell'ambito del controllo effettuato nel mese di gennaio, viene verificato il mantenimento dei requisiti di ammissione alla procedura semplificata di cui al precedente art. 1.

Articolo 3 - Percentuale minima di controllo

La percentuale minima di controllo è del 5%, in considerazione della numerosità e della complessità della documentazione da verificare.

Articolo 4 - Costituzione del campione

Il campione è costituito da tutte le DSAN contenute nelle richieste di rilascio dei certificati di origine dei soggetti ammessi alla procedura semplificata.

Articolo 5 - Modalità del sorteggio

Il sorteggio viene effettuato utilizzando l'apposita funzione di estrazione casuale, prevista dal programma Cert'O di InfoCamere, in dotazione alla Camera di Commercio per la gestione informatica dei certificati di origine.

Le risultanze del sorteggio vengono annotate in un apposito Verbale di estrazione.

Alle imprese estratte viene inviata apposita comunicazione di richiesta della documentazione comprovante le dichiarazioni fornite e assegnato un termine di 30 giorni per l'invio della stessa al Servizio Promozione - Commercio estero.

Articolo 6 - Documentazione idonea alla verifica delle DSAN

Si ritiene idonea la documentazione che ordinariamente accompagna la richiesta del certificato d'origine, secondo le Disposizioni per il rilascio dei certificati comunitari di origine di cui alla nota n. 62321 del 18 marzo 2019 del Ministero per lo Sviluppo economico, le indicazioni dell'Unione italiana delle Camere di commercio e la prassi vigente, nonché eventuali aggiornamenti al riguardo.

Articolo 7 - Esiti dei controlli

Le risultanze dei controlli sono riepilogate in un apposito Verbale finale, nel quale vengono indicati, per ciascuna DSAN estratta, i documenti giustificativi acquisiti e le verifiche effettuate d'ufficio.

Qualora la documentazione giustificativa confermi la veridicità della dichiarazione, il controllo si ritiene concluso con esito positivo.

Qualora emergano, invece, delle discrepanze, la Camera di Commercio chiederà chiarimenti per iscritto, assegnando il termine perentorio di 10 giorni per la risposta.

Qualora dalla risposta dell'impresa si riscontri un mero errore materiale, non costituente falsità, si procederà ad annotare sul verbale finale le motivazioni addotte dalla stessa senza procedere alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si elencano di seguito i casi in cui non si ravvisa la necessità di procedere con la segnalazione:

- a) la dichiarazione resa non determina un trattamento differente dei beni nel Paese importatore (ad esempio quando l'origine è comunque dell'Unione Europea, anche se il Paese membro indicato nella dichiarazione era sbagliato);
- b) la dichiarazione erronea è stata resa sulla base di una precedente dichiarazione erronea del fornitore o del produttore;
- c) la dichiarazione è stata resa dall'impresa con la convinzione di avere acquistato la merce dal diretto produttore rivelatosi, invece, in sede di controllo, un rivenditore;
- d) la dichiarazione è relativa ad uno o più articoli di importi esigui, tali da non costituire vantaggi economici degni di rilievo per la propria azienda o per quella dell'acquirente;
- e) l'errore si riferisce ad una percentuale minima di articoli esportati rispetto a quelli indicati sul certificato, l'origine dei quali è stata indicata correttamente.

In tutti gli altri casi o qualora l'impresa non consenta l'esecuzione del controllo o non rispetti i termini assegnati, si procederà con la segnalazione alla Procura della Repubblica ex art. 331 del Codice di procedura penale.

La Camera di Commercio si riserva di sospendere temporaneamente ovvero di revocare la possibilità di avvalersi della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 per le successive richieste di certificati di origine ai soggetti che rilasciano dichiarazioni mendaci o erronee.

La Camera di Commercio, in relazione al certificato per il quale avrà rilevato un'origine non coerente con quella certificata, procederà con l'annullamento dell'atto, dandone comunicazione alla rappresentanza diplomatica del Paese destinatario dell'importazione. Da tale misura saranno esclusi i casi già descritti ai precedenti punti a) d) ed e).

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente-disciplinare è applicabile dal 1° marzo 2021.

Allegato:

Modulo di richiesta per avvalersi della possibilità di presentare solo la DSAN in luogo della prevista documentazione utile al rilascio del certificato d'origine.